



F.A.Q.

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di portierato e altri servizi ausiliari da terzi presso le strutture dell'Università degli Studi di Padova. Codice C.I.G. 69626153A9

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento alla data del 16 marzo 2017)

DOMANDE	RISPOSTE
Si chiede il nominativo della ditta che attualmente svolge il servizio posto a gara	L'impresa che attualmente svolge il servizio è la VCB Securitas Soc. Coop. p. A.
Con riferimento alla clausola sociale si chiedono i profili del personale attualmente impiegato, livelli contrattuali, indicazione dei superminimi, CCNL applicato. Si chiede di conoscere in forma anonima il numero dei soggetti ad oggi impiegati nei servizi e interessati al c.d. "cambio d'appalto" con l'indicazione del CCNLL applicato, livelli scatti, benefit e ogni dato rilevante al fine di ponderare meglio l'offerta. Si chiede, al fine di aderire all'art. 9 del CAPITOLATO – CLAUSOLA SOCIALE, di fornire i seguenti dati relativamente al personale attualmente impiegato nel servizio: 1) tipo di contratto applicato; 2) livello, anzianità di servizio, data di assunzione e/o scatti di anzianità maturali e maturandi, RAL, indennità riconosciute, eventuali super minimi ad personam, ogni eventuale condizione migliorativa non prevista dai ccnl di riferimento, tipologia di contratto applicato (a tempo determinato, indeterminato, apprendistato, ecc.) del personale	In risposta ai chiarimenti richiesti, si comunica quanto ritenuto necessario al fine di consentire agli operatori economici di predisporre un'offerta economica tale da poter garantire l'applicazione dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto "CLAUSOLA SOCIALE", alle condizioni di cui al medesimo articolo; in particolare: - il personale impiegato dell'attuale appaltatore, negli ultimi 6 mesi è costituito da: 1) un dipendente, di sesso maschile, a tempo indeterminato - part time 35 ore – livello di inquadramento D – RAL di € 10.800,00 – prossimo scatto di anzianità aprile 2017 – PLUS: copertura economica di 20€ (da ritenersi aumento contrattuale) – persona con disabilità – assunzione obbligatoria ex art. 1 L. 68/99; 2) un dipendente, di sesso maschile, a tempo indeterminato – part time 26 ore – livello di inquadramento D – RAL di € 8.309,00 – nessun scatto di anzianità – PLUS: copertura economica di 20€ (da ritenersi aumento contrattuale) – superminimo assorbibile di 31€ - persona con disabilità – assunzione effettuata ai sensi della L. 68/99; - entrambi i dipendenti sono assunti con il CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari



impiegato nell'appalto in corso, copia delle buste paga anonimizzate ed ogni altra informazione rilevante ai fini della determinazione del costo del personale. Con riferimento all'art. 3 del capitolato PERSONALE E DOTAZIONI MINIME si chiede se, dovendo aderire alla Clausola Sociale assumendo il personale attualmente in servizio, il personale sia già in possesso dei suddetti requisiti psico-attitudinali e professionali Si chiedono le seguenti informazioni: - n° di addetti attualmente impiegati nell'appalto - tipo di CCNL applicato - livelli di inquadramento - eventuali scatti di anzianità e bonus del personale In applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, e dell'art. 9 CLAUSOLA SOCIALE del CSA, al fine di predisporre un'offerta economica tale da poter garantire tali adempimenti: 1. CCNL in essere 1.A) Si chiede l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara con indicazione per ciascun addetto, di - CCNL applicato - qualifica (operaio/impiegato) - livello - sesso (per eventuali sgravi contributivi e/o agevolazioni di legge) - anzianità (per l'eventuale riconoscimento degli scatti di anzianità se dovuti) - eventuale condizione di svantaggio (per eventuali sgravi contributivi e/o agevolazioni di legge) - percentuale individuale di part-time - ad integrazione della percentuale di part-time, n° di ore settimanali e/o mensili effettivamente svolte nel servizio posto a gara e/o percentuale di part-time - eventuale luogo di lavoro assegnato all'interno dell'appalto e relativa turnistica	I personale attualmente impiegato ha frequentato i corsi di cui all'art. 3, comma 2 del Capitolato Speciale d'appalto – Parte Tecnica.
---	---



- tipo di assunzione (tempo indeterminato/a chiamata/ tempo determinato e relativa causale) - attuale presenza sul cantiere (eventuali assenze prolungate per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, etc. e relativa data di termine prevista) 1.B) Se tali dati saranno utilizzati ai fini della verifica della congruità dell'offerta; 1.C) Se sia possibile derogare alle Tabelle Ministeriali di riferimento e se sia possibile applicare altri CCNL. 2. Sicurezza sul lavoro In applicazione del D.Lgs. 81/2008, si richiede per ciascun addetto attualmente impiegato: - data visita pre-assuntiva di idoneità al lavoro (se effettuata) - data ultima visita medica effettuata (di cui agli artt. 18 e 41) - data informazione e formazione obbligatoria (di cui agli artt. 36 e 37) - eventuale formazione sulle istruzioni operative e/o sui rischi specifici dell'appalto in oggetto - eventuale corso di primo soccorso (data primo corso ed ultimo aggiornamento) - eventuale patentino antincendio (livello, data primo corso ed ultimo aggiornamento) - Altri corsi di formazione effettuati 3. Conoscenza lingue straniere Si richiede per ciascun addetto attualmente impiegato: - livello di conoscenza lingua inglese - livello di conoscenza altre lingue Con riferimento alla conoscenza delle lingue straniere si evidenzia che quand'anche il	Con riferimento al livello di conoscenza della lingua inglese da parte del personale impiegato dall'attuale appaltatore si evidenzia che l'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto specifica che "ogni operatore economico" dovrà avere "almeno il 15% del personale impiegato" con una buona conoscenza della lingua inglese. Vista la percentuale richiesta e visto il testo del citato articolo 3 del Capitolato, appare chiaro che il possesso di detto requisito minimo è richiesto all'operatore economico che partecipa alla gara e al personale che lo stesso intende impiegare, rimanendo ininfluente il possesso del citato requisito in capo al personale attualmente impiegato. Con riferimento, poi, alla conoscenza di altra lingua straniera, si evidenzia che questo dato,
---	--



concorrente dovesse poter garantire il possesso della conoscenza della seconda lingua straniera da parte del personale addetto, la presenza della clausola sociale potrebbe determinare l'inserimento di personale in merito al quale non è dato sapere il livello di conoscenza linguistica.	opportunamente documentato, non è richiesto come requisito minimo ma sarà oggetto di offerta tecnica.
Art. 3 Parte Tecnica: si prega di chiarire il fatto di avere una divisa autorizzata dalla Prefettura in quanto trattandosi di Portieri tale vincolo non è obbligatorio	La formulazione corretta dell'art. 3 punto 3 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica è la seguente: <i>“E’ fatto obbligo agli addetti di essere sempre riconoscibili e in una tenuta ordinata e pulita, con una divisa immediatamente riconoscibile. Indicativamente e preferibilmente è richiesta una divisa composta da semplice giacca e pantaloni omogenei, camicia bianca e apposito stemma identificativo, completa con tesserino nominativo e con foto identificativa e numero di matricola dell’operatore”.</i>
Si prega di chiarire se i concorrenti debbano compilare la Parte I INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO del DGUE. In caso positivo Vi chiediamo di fornirci il Codice Fiscale dell'Università, il numero di riferimento e il CUP.	Come già indicato all'art. 20 del Disciplinare di gara <i>“oltre che nelle specifiche parti indicate nel presente disciplinare, il DGUE deve essere compilato dall’operatore economico anche nelle seguenti parti:</i> - <i>INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO (pag. 1)”.</i> Il Codice Fiscale dell'Università degli Studi di Padova è quello già indicato nel bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 “Contratti Pubblici” del 27/02/2017: 80006480281. Non è necessario indicare il numero di riferimento; non è previsto il CUP.
Si prega di chiarire se nella Parte IV del DGUE i concorrenti debbano compilare solo la parte “INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE” ovvero anche la parti A: idoneità – B: capacità economica e finanziaria – C: capacità tecniche e professionali – D: sistemi di garanzia della qualità	Come già specificato agli artt. 10 comma 2, 11 comma 4 e 12 comma 1 del Disciplinare di Gara, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa possono essere dichiarati nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nella Parte IV lett. α – “INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE”. È sufficiente pertanto la compilazione della parte indicata.



Modalità di calcolo della base d'asta: Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 <i>“per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”</i> A) Con riferimento a quale CCNL (qualifica, livello, ecc..) e su quale monte ore per singolo livello e complessivo sia stata determinata la base d'asta; B) Se tali limiti saranno utilizzati al fine della verifica della congruità dell'offerta; C) Se sia possibile derogare alle Tabelle Ministeriali di riferimento e se sia possibile applicare altri CCNL.	A) Le basi d'asta per le attività ordinarie e quella per le attività straordinarie sono state stimate sulla base dei due distinti monte ore totali (stimati ed indicati nell'allegato 1 per le attività ordinarie e nel capitolato speciale – parte tecnica, per le attività straordinarie) prendendo come riferimento il costo orario indicato nelle tariffe di cui al Decreto Ministeriale del 21 marzo 2016 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari a decorrere dai mesi di febbraio 2013, febbraio 2014, febbraio 2015 e marzo 2016. B) L'eventuale valutazione della congruità dell'offerta sarà stimata sulla base dell'analisi dei costi sostenuti per il servizio presentata dal concorrente la cui offerta sia risultata superiore alla soglia di anomalia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. C) I valori indicati nella tabella ministeriale di riferimento possono essere derogati sulla base del contratto collettivo applicato dal concorrente, purchè sia rispettato quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.
Applicazione CCNL del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione	L'appaltatore può adottare il proprio CCNL a patto che rispetti quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato



Considerato che l'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 dispone che: <i>“Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolto dall'impresa anche in maniera prevalente”</i>, si richiede se: A) Siano stati identificati specifici contratti collettivi nazionali e territoriali <i>“il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto”</i> B) Se eventuali tali CCNL verranno utilizzati per l'eventuale verifica di congruità dell'offerta (eventualmente con riferimento a quali Tabelle Ministeriali) C) Se la loro mancata applicazione sia causa di esclusione	Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa. Con riferimento ai quesiti di cui alle lettere A), B) e C) si vedano le risposte ai quesiti precedenti.
Art. 11.3 Disciplinare viene richiesto un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi finanziari di € 1.000.000. Se il concorrente è una società costituitasi a fine 2014 con inizio attività 2015 il requisito di fatturato specifico può essere comprovato in modo proporzionale alla propria costituzione e quindi limitatamente al 2015? Questa volontà trova fondamento nella Deliberazioni e Pareri di Precontenzioso dell'ANAC che nel tempo si sono susseguite in modo univoco, a favore della massima partecipazione possibili e a tutela delle giovani	La valutazione sul possesso dei requisiti sarà svolta dalla Commissione di gara. In ogni caso si evidenzia che l'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla <u>capacità economica e finanziaria</u> stabilisce che <i>“l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste all'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”</i>. Si segnala inoltre che esistono nel nostro ordinamento alcuni istituti giuridici a cui poter far ricorso per soddisfare i requisiti del bando di gara.



imprese nelle gare pubbliche. (Vedi pronunce dell'ANAC (già AVCP): Deliberazione 288 del 2001 dell'ANAC (allora AVCP) (...), Deliberazione n. 229 del 12/07/2017 – rif. PREC308/07 d.lgs. 163/06 Articoli 41 – Codici 41.2 (...), Parere di Precontenzioso n. 188 del 19/06/20085 – rif. PREC163/08/S d.lgs 163/06 Articoli 41 -Codici 41.2) Art. 12.2 Disciplinare. Organico medio 40 unità nell'ultimo triennio: si chiede conferma che il ragionamento fatto sopra per il fatturato sia applicabile anche al personale	Con specifico riferimento all'organico medio si evidenzia che si tratta di requisito di <u>capacità "tecnico-organizzativa"</u>. Si conferma che la valutazione sul possesso dei requisiti sarà svolta dalla Commissione di gara e si ricorda, come sopra, che esistono istituti giuridici a cui poter far ricorso per soddisfare i requisiti del bando di gara.
In riferimento alla procedura di cui in oggetto, la lex specialis cita alla pag. 8 – Art. 12 Requisiti di capacità "Tecnico-Organizzativa" punto 4.1 – "In caso di partecipazione di soggetti di cui al predetto art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del Codice, che concorrano per una o più imprese consorziate, il requisito di cui al comma 4 del presente Disciplinare, dovrà essere soddisfatto dall'impresa consorziata designata all'esecuzione del contratto, ovvero, nel caso di più consorziati esecutori, dagli stessi tenendo conto della somma degli importi relativi ad un unico contratto principale per ciascun consorziato". Tenendo conto che tale requisito è contrapposto a quanto stabilito dall'art. 47 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si chiede se quanto indicato trattasi di rifiuto e quindi se in caso di partecipazione come consorzio stabile è lo stesso, e non quindi la consorziata esecutrice, a poter detenere il requisito richiesto partecipando alla medesima procedura con le sue consorziate esecutrici.	Si conferma quanto previsto dall'art. 12, punto 4.1. del Disciplinare di gara, anche alla luce di quanto statuito dall'art. 47 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Ciò in quanto il citato art. 47 e la giurisprudenza ormai consolidata, stabiliscono che soltanto i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e all'organico medio annuo sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Di conseguenza, nel caso di specie, il possesso del requisito di cui all'art. 12, comma 12 (organico medio annuo) potrà essere computato cumulativamente in capo al consorzio. Diversamente, gli altri requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, quali nel caso di specie il requisito di cui al comma 4 dell'art. 12 del Disciplinare di gara (esecuzione di almeno un contratto con oggetto analogo e di importo pari ad almeno Euro 500.000,00), devono essere posseduti e comprovati dai consorziati <u>esecutori</u> del servizio nel loro complesso.
Verifica della congruità dell'offerta In applicazione dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 per	Il procedimento di verifica dell'eventuale anomalia



la verifica di congruità delle offerte “<i>se queste appaiano anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità</i>”, si richiede se verranno effettuati successivi approfondimenti (anche con eventuale audizione in contraddittorio) oppure se si procederà con l’esclusione <i>inaudita altera parte</i> dopo la valutazione delle spiegazioni di cui al comma 5 del citato art. 97 (“<i>La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo che l’offerta è anormalmente bassa [.]</i>”)	dell’offerta sarà condotto dall’Ente conformemente a quanto stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, così come indicato all’art. 26, comma 7 del Disciplinare di Gara. Resta ferma la facoltà dell’Ente di richiedere ulteriori chiarimenti al Concorrente, in ordine alle giustificazioni da questo presentate, se ritenuto necessario al fine del perfezionamento dell’istruttoria.
Con riferimento all’art. 11.2 Disciplinare si chiede conferma che, appoggiandoci ad un unico istituto di credito, sia possibile presentare (in sostituzione di una referenza bancaria) documentazione alternativa a riprova della solidità finanziaria quali gli ultimi bilanci di esercizio. All’art. 11 del DISCIPLINARE requisiti di capacità “economico-finanziaria” vengono richieste due referenze bancarie, rilasciate da istituti bancari. Si chiede se è sufficiente n. 1 referenza e in alternativa alla seconda (così come prevede DLGS 50-2016 Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) presentazione dell’ultimo bilancio.	Si conferma la possibilità, prevista anche dall’art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per l’operatore economico che per fondati motivi (che dovranno essere opportunamente dichiarati in sede di presentazione dell’offerta) non è in grado di presentare le referenze richieste, di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente, quali i bilanci di esercizio o una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali (cfr. Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016) o comunque una attestazione, da parte di un operatore del settore finanziario circa il possesso di un’adeguata struttura economica-finanziaria che consenta all’operatore economico di far fronte agli impegni conseguenti alla stipula del relativo appalto pubblico (cfr. Cons. Stato sez. V, 07/07/2015 n. 3346). Pertanto sarà possibile presentare una sola referenza bancaria e documentazione alternativa in sostituzione della seconda referenza bancaria.
Si chiede conferma che la dicitura “<i>alla data odierna (la società..) è nostra cliente affidata e</i>	La valutazione in merito sarà svolta dalla Commissione di gara. Si evidenzia in ogni caso che le



<i>fronteggia gli impegni presso la nostra Banca con regolarità”</i> è sufficiente come attestazioni di referenze, per soddisfare quanto richiesto dal disciplinare di gara.	referenze bancarie di cui all’art. 11, comma 2 ed il possesso del fatturato minimo annuo di cui al comma 3 del medesimo articolo, saranno valutate dalla Commissione di gara al fine di verificare il possesso, da parte dell’operatore economico, della capacità finanziaria idonea.								
Con riferimento ai criteri di attribuzione dei punti tecnici: i. Elemento 4.A) e 4.B) Conoscenza delle lingue straniere (max punti 3): si chiede se i max punti attribuibili alla % di personale in possesso di almeno il livello A1 della lingua inglese (o altra lingua 4.B) siano corretti. In particolare, da quanto indicato nella tabella sottostante tutte le % avrebbero lo stesso peso di punti. <table border="1" data-bbox="165 1055 762 1335"> <tr> <td>Oltre il 15% e sino al 19% del personale addetto</td><td>Max Punti 0,75</td></tr> <tr> <td>Dal 20% al 29% del personale addetto</td><td>Max Punti 0,75</td></tr> <tr> <td>Dal 30% al 39% del personale addetto</td><td>Max Punti 0,75</td></tr> <tr> <td>Oltre il 40% del personale addetto</td><td>Max Punti 0,75</td></tr> </table> ii. A pagina 24 del disciplinare è indicato che saranno ammesse alla valutazione dell’Offerta Economica quelle offerte che otterranno un punteggio tecnico di almeno 15 punti mentre a pagina 27 punto 6 viene indicato che saranno escluse quelle offerte che avranno conseguito un punteggio inferiore ai 30 punti (equivalente al punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica). Si chiede conferma che il punteggio minimo sia pari a 15 punti.	Oltre il 15% e sino al 19% del personale addetto	Max Punti 0,75	Dal 20% al 29% del personale addetto	Max Punti 0,75	Dal 30% al 39% del personale addetto	Max Punti 0,75	Oltre il 40% del personale addetto	Max Punti 0,75	i. Si conferma la correttezza dei punteggi massimi attribuibili alle percentuali di personale in possesso della conoscenza delle lingue straniere, così come previsto nel disciplinare di gara sub art. 25 punti 4.A e 4.B. ii. Si conferma che sono ammessi alla valutazione dell’Offerta Economica solo i concorrenti che ottengano un punteggio tecnico di almeno 15 punti. L’art. 26, punto 6 del Disciplinare (specificando che si provvederà ad escludere le Imprese le cui offerte abbiano conseguito il punteggio globale di cui sopra, <u>prima della riparametrazione</u>), per mero errore materiale indica un punteggio globale inferiore a 30 punti, anziché a 15.
Oltre il 15% e sino al 19% del personale addetto	Max Punti 0,75								
Dal 20% al 29% del personale addetto	Max Punti 0,75								
Dal 30% al 39% del personale addetto	Max Punti 0,75								
Oltre il 40% del personale addetto	Max Punti 0,75								
Con riferimento a quanto indicato all’art. 22 del disciplinare di gara e al modello di offerta economica, si chiede conferma che il prezzo orario offerto (euro/persona) sia per i servizi a	Si conferma che il prezzo orario offerto (euro/persona) sia per i servizi a canone che per quelli extracanone deve essere espresso al netto dei propri costi per la sicurezza aziendali e ciò risulta chiaramente anche dal								

canone che per quelli extracanone debba essere espresso al netto dei propri costi per la sicurezza aziendali e pertanto tale valore (euro/persona) – con riferimento al modello P – non corrisponderà al valore derivante dal rapporto tra il $PO = (Pop + Ppr + Pam + Pos + Sg + U)$ e la somma del numero di ore di lavoro	fatto che nel modello OE – offerta economica, i costi aziendali sono in entrambi i casi identificati in voci distinte (Voce B per le attività a canone, distinta dalla Voce A, e Voce D per le attività ad extracanone, distinta dalla Voce C). Di conseguenza, il prezzo orario (Euro/persona) che l'operatore economico è chiamato ad indicare nelle voci A e C del Modello OE, per le attività a canone ed extracanone sarà dato, facendo riferimento al Modello P, dalla somma delle voci $Pop + Ppr + Pam + Sg + U$.
Con riferimento all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto si prega di quantificare le spese di pubblicazione dell'Avviso di gara Spese contrattuali: si chiede di indicare l'importo presunto per le spese contrattuali	Ai sensi della premessa numero 4 del Disciplinare di gara l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere a questo Ente le spese relative alla pubblicazione dell'Avviso di Gara e dell'Avviso di Aggiudicazione, pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale. Ad oggi, per la pubblicazione dell'Avviso di gara sui citati quotidiani sono stati spesi € 1.220,00 oltre IVA di legge. A queste dovranno essere aggiunte le spese di pubblicazione degli esiti di gara, al momento non determinabili (si procederà, infatti, all'acquisizione di appositi preventivi una volta predisposto l'esito di gara ed i relativi estratti). All'aggiudicatario verrà fornita tutta la documentazione a comprova di quanto effettivamente speso. Con riferimento alle spese contrattuali, esse consistono in: - imposta di bollo, attualmente nella misura di € 16,00 ogni 4 facciate scritte di cui si compone l'atto da sottoscrivere; tuttavia al momento non è possibile fornire il dato relativo al totale delle facciate scritte in quanto ciò dipenderà dai documenti che faranno parte del contratto; - imposta di registro: il contratto di appalto soggetto ad I.V.A. sconta l'imposta di registro in misura fissa che allo stato attuale è pari ad € 200,00
Con riferimento all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica, al punto 2 comma 5	La formulazione corretta dell'art. 4, punto 2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica, è la



cit. “richiedere, per il tramite dell’aggiudicatario, l’allontanamento immediato di Guardie Giurate ritenute non idonee al servizio”, si prega di chiarire	seguente: <i>“Il RUP e/o DEC sarà coadiuvato da propri incaricati e provvederà direttamente, a titolo esemplificativo, a: (...)</i> <i>- richiedere, per il tramite dell’aggiudicatario, l’allontanamento immediato di personale addetto al servizio di portierato ritenuto non idoneo al servizio”</i>
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, in relazione a quanto stabilito a pagina 8 del Disciplinare in merito all’art. 12 punto 2 – Il possesso di un organico medio di addetti ai servizi di portierato, nell’ultimo triennio, non inferiore a 40 unità, può essere soddisfatto attraverso l’istituto dell’Avvalimento?	Si conferma la possibilità di soddisfare il requisito di cui all’art. 12 comma 2 del Disciplinare di Gara con l’istituto dell’avvalimento

COMUNICAZIONE N. 2 (Aggiornamento alla data del 23 marzo 2017)

DOMANDE	RISPOSTE
Sulla scorta della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, e in particolare nella busta A documentazione amministrativa dell’art. 20 del disciplinare di gara, chiedete di compilare il DGUE, la sua compilazione vale come autocertificazione unica e quindi in sostituzione di tutte le altre autocertificazioni da produrre?	Si rinvia a quanto espressamente previsto dal Disciplinare di gara al citato art. 20 con riferimento alla documentazione amministrativa.
Si chiede se, considerato il livello basico del certificato A1, di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, il possesso di diplomi di liceo linguistico e/o altre certificazioni equipollenti, siano esibibili e ammessi agli atti di gara.	Con riferimento al possesso del requisito di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica, si ritiene che possa essere dimostrato anche con certificazioni equipollenti al sistema descrittivo europeo CEFR purchè chiaramente riconducibili almeno al livello A1. Inoltre, si ritiene che il possesso di diplomi di liceo linguistico o di laurea in lingue possano valere a dimostrazione del possesso del citato requisito. In ogni caso, si rinvia alla valutazione sul possesso dei requisiti che sarà svolta dalla Commissione di gara (Consiglio di Stato sez. V 23.09.2015 n. 4441 secondo il quale le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante non possono in nessun caso integrare la lex specialis ed essere vincolanti per



	la Commissione giudicatrice).
Siamo a chiedere chiarimenti in merito al conteggio delle ore totali, in quanto in alcune sedi (es. Segreteria Studenti Casa Grimani) sono indicate 5 settimane di chiusura, ma il computo di quelle ore non viene sottratto dal totale di quella sede.	Si confermano i dati contenuti nell'allegato 1, con specifico riferimento al conteggio delle ore totali. La colonna di cui al citato allegato, denominata "settimane di chiusura" contiene l'indicazione generale delle settimane di chiusura stabilite dall'Ateneo; tuttavia, soltanto nella colonna "ore di chiusura di Ateneo" sono contabilizzare le effettive ore di chiusura, in quanto nonostante l'indicazione generale di Ateneo alcune strutture non procedono, in concreto, alla effettiva chiusura. Di conseguenza soltanto lì dove indicato nella colonna "Ore di chiusura dell'Ateneo", la struttura chiude concretamente e le relative ore sono sottratte dal computo "Totale Ore anno".
Con riferimento all'articolo 12 "Requisiti di capacità tecnico organizzativa" al punto 2: possesso di un organico medio di addetti ai servizi di portierato, nell'ultimo triennio, non inferiore a 40 unità, sin dalla data di partecipazione alla presente procedura e per tutta l'esecuzione del contratto. Chiediamo se il suddetto requisito sia soddisfatto nel caso in cui si abbia avuto l'organico medio di dipendenti richiesto nel triennio 2014-2015-2016, anche in caso in cui tali contratti fossero terminati nel 2017.	Si conferma il possesso del requisito nel caso in cui l'operatore economico abbia avuto un organico medio non inferiore a 40 unità, nell'ultimo triennio; ciò indipendentemente da un contratto specifico.
All'art. 21 punto 4 del disciplinare di gara <i>"Conoscenza delle lingue straniere: dovrà essere descritto e documentato (con certificazione almeno di livello A1 del sistema descrittivo europeo CEFR "livello base"):</i> <i>i. il possesso di una buona conoscenza della lingua inglese (livello tale da fornire indicazioni legate all'attività di portierato e prima accoglienza) oltre la percentuale minima prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto.</i> <i>ii. il possesso della conoscenza di un'altra lingua straniera.</i> Non avendo esposto nel capitolato speciale il numero di addetti attualmente impiegati, il rapporto del 15% è da intendersi obbligatoriamente applicabile al numero	Si rinvia ai precedenti chiarimenti forniti con riferimento alla clausola sociale ed al possesso del requisito relativo alla conoscenza della lingua inglese nonché all'elemento dell'offerta tecnica relativo alla conoscenza di altra lingua straniera.



dell'intero organico dell'azienda partecipanti ovvero codesto spettabile Ateneo ritiene si possa applicare tale percentuale ad un numero indeterminabile di personale sulla base di un calcolo ipotetico relazionato alle ore da erogare?	
Ai sensi dell'art. 12 punto 4.1 del disciplinare di gara <i>"in caso di impresa singola, ovvero di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che concorrano in proprio, aver eseguito o avere in corso di regolare esecuzione, nel triennio 2014 – 2015 – 2016, almeno 1 (un) contratto, con oggetto analogo a quello del presente appalto e di importo pari ad almeno Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)"</i>. L'importo del contratto deve essere pari o superiore ad € 500.000,00, quindi non aver raggiunto nel triennio 2014/16 con 1 contratto l'importo di € 500.000,00.	Si conferma quanto previsto dal citato art. 12 punto 4.1. il quale chiede che i concorrenti abbiano <u>eseguito, o in corso di regolare esecuzione</u>, nel triennio citato, almeno un contratto il cui importo sia pari almeno ad Euro 500.000,00. Pertanto l'importo contrattuale deve essere oggetto di un singolo contratto.
Con riferimento ai chiarimenti già effettuati in merito ai fatturati specifici annui e alla richiesta circa la possibilità di dimostrare il fatturato specifico per l'anno 2015 supportato dai bilanci ad oggi depositati dalla nostra Società che è stata costituita a fine 2014, riteniamo comunque necessario a tutela della par condicio dei concorrenti avere da subito indicazioni chiare dalla stazione appaltante e non dover attendere le decisioni del seggio di gara (in una fase quindi successiva alla effettiva partecipazione).	Come già evidenziato con i precedenti chiarimenti, si ricorda il contenuto dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla <u>capacità economica e finanziaria</u>, ai sensi del quale <i>"l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste all'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante"</i>. Si evidenzia il chiaro favor participationis della citata normativa, la quale intende garantire la massima partecipazione da parte degli operatori economici. Tuttavia, si evidenzia che la commissione di gara è l'organo competente (cfr. Cons. Stato sez. V 08.03.2006 n. 1224) e che come affermato dal Consiglio di Stato (sez. V 23.09.2015 n. 4441) le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante non possono in nessun caso integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la Commissione giudicatrice.
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e con specifico riferimento al requisito richiesto a	Si conferma quanto richiesto all'art. 12 punto 4.1 del Disciplinare di gara. Il contenuto della lex specialis appare in linea con l'orientamento del legislatore in



pag. 8 – art. 12 requisiti di capacità “Tecnico organizzativa punto 4.1. del disciplinare di gara nonché in riferimento alla vs. risposta ad un precedente chiarimento, si riporta di seguito l’art. 47 del D. Lgs. 50/2016 che al comma 1 recita”I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”. Si chiede di fornire le motivazioni per le quali è stato richiesto che il requisito di cui al comma 4 del Disciplinare, deve essere soddisfatto dall’impresa consorziata ovvero, nel caso di più consorziati esecutori, dagli stessi tenendo conto della somma degli importi relativi ad un unico contratto principale per ciascun consorziato” in quanto ciò pare in palese contrasto con il citato articolo del D.Lgs. 50/2016 che indica chiaramente che tale requisito di idoneità tecnica e finanziaria, in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice deve essere posseduto dagli stessi oppure come da giurisprudenza ormai consolidata, da quello dei consorziati indicati quali esecutori, lasciando al consorzio stesso la facoltà di decidere come comprovare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria. A supporto si riporta la seguente sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI, sent. 10 maggio 2013 n. 2563).	materia di appalti nonché dell’Anac. Invero, occorre evidenziare che l’abrogato D.P.R. 207/2010 dichiarato competente dal vecchio codice (D.Lgs. 163/2006 art. 36, comma 2) nello stabilire “<i>i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ..</i>” stabiliva espressamente al comma 2 dell’art. 277 che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati; e al comma 3, precisava che per la partecipazione del consorzio alle gare, “<i>i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori</i>”. Nello stesso senso l’Anac (allora Avcp) (cfr. Parere n. 22 del 23/02/2012 e Parere n. 105 del 21/05/2014). Nel nuovo D.Lgs. 50/2016). Si ricorda, in ogni caso, che sussistono istituti giuridici previsti dal nostro ordinamento ed il cui utilizzo è consentito anche all’interno dei consorzi, ovvero dei raggruppamenti genericamente intesi. Ad ogni modo si rinvia alla valutazione sul possesso dei requisiti che sarà svolta dalla Commissione di gara.
Si chiede di chiarire a cosa si riferisce la voce Ppr (<i>Costo complessivo dei prodotti, al netto delle spese generali ed utile</i>) indicata nei Modelli P allegati all’offerta, ovvero se si tratta di un refuso, tenuto conto che nelle attività di portierato non vengono impiegati normalmente “prodotti”.	Si precisa che il Modello P, in quanto tale, contiene delle voci generali. Sarà cura dell’operatore economico valutare quali voci tenere in considerazione nella composizione dell’Offerta Economica. Un operatore economico potrà valutare di non aver alcun costo dei prodotti, ed in tal caso indicherà nella specifica casella Euro 0,00. Nel caso in cui, a titolo esemplificativo, un operatore



	economico, ritenga di indicare all'interno di questa voce i costi sostenuti per le divise, riempirà la relativa casella della voce Ppr con i relativi costi.
All'art. 25 punto 12 è indicato che per l'attribuzione dei punti all'offerta economica il coefficiente Ci viene moltiplicato per il peso massimo 70. Tuttavia, per l'offerta economica sono previsti due sub-punteggi (60 e 10) distinti per le due voci di prezzo di cui si compone l'offerta stessa. Pertanto il peso massimo dovrebbe essere 60 per l'offerta relativa alle attività a canone e 10 per l'extra canone.	Si precisa che quanto stabilito all'art. 25 punto 12 deve essere letto nel senso che ci sarà un primo coefficiente Ci moltiplicato per il peso massimo 60 relativamente all'offerta per le attività a canone ed un secondo coefficiente Ci moltiplicato per il peso massimo 10 relativamente all'offerta per le attività ad extracanone. Successivamente si procederà alla sommatoria.
In relazione ai subcriteri di valutazione dell'offerta tecnica 4.A e 4.B, visti i chiarimenti pubblicati, si evidenzia che le modalità di attribuzione dei punti indicate non consentono di assegnare a nessun concorrente il punteggio massimo attribuibile per i subcriteri 4.A e 4.B pari a 3 punti rispettivamente, con la conseguenza che nessuna delle offerte tecniche potrà conseguire la valutazione massima prevista di 30 punti prima della riparametrazione.	Si precisa che l'attribuzione dei punteggi di cui ai subcriteri di valutazione 4.A e 4.B deve intendersi "in aggiunta". Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un operatore economico abbia dal 30% al 39% del personale addetto in possesso della conoscenza della lingua inglese (di cui al punto 4.A), otterrà un punteggio pari a 0,75, che andrà ad aggiungersi ad altri punti 0,75 in quanto avrà, de facto, anche dal 20% al 29% del personale addetto, nonché, infine, di altri 0,75 punti perché avrà sino al 19% del personale addetto, per un totale di punti 2,25.
L'art. 5 del Capitolato prevede che il Coordinatore Responsabile del Servizio di Portierato (CRSP) e il Vice Responsabile, precisando che gli stessi dovranno sempre garantire la propria presenza nell'orario 07:00-18:00 di ogni giorno dal lunedì al sabato. Poiché tale richiesta potrebbe avere un notevole impatto economico sul servizio, si chiede di precisare al riguardo come vada interpretata tale richiesta: a. È richiesta la presenza "fisica" costante di tali figure durante l'intera fascia oraria indicata di tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato. In tale evenienza, dovranno essere presenti entrambe le figure o solo uno dei due? b. La fascia oraria ed i giorni indicati sono da intendersi come arco temporale all'interno del quale le predette figure dovranno rendersi disponibili per eseguire	Come espressamente previsto dall'art. 5, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, Parte Tecnica - il Coordinatore Responsabile del Servizio di Portierato (CRSP), o il suo "Vice Responsabile" dovranno essere <u>sempre reperibili</u> dal RUP e/o dal DEC nell'arco delle 24 ore ed essere in grado di gestire i servizi in caso di malattia, ferie o altri impedimenti. <u>In ogni caso dovranno sempre garantire la propria presenza</u> nell'orario 07:00-18:00 di ogni giorno dal lunedì al sabato e un numero di assistenza da remoto nelle rimanenti ore o nei giorni festivi. Pertanto, le due figure devono rendersi disponibili in ogni caso nelle fasce orarie e nei giorni indicati all'art. 5 del Capitolato Speciale parte tecnica.



i compiti loro affidati di coordinamento e controllo.	
---	--

COMUNICAZIONE N. 3 (Aggiornamento alla data del 24 marzo 2017)

Il criterio n. 4 dell'offerta tecnica prevede l'attribuzione fino a 3 punti per la conoscenza della lingua inglese e fino a 3 punti per la conoscenza di una ulteriore lingua straniera da parte del personale da impiegare in servizio. Al riguardo si chiede di precisare quanto segue: 1. Il personale che deve essere in possesso di una seconda lingua straniera deve essere necessariamente il medesimo che è in possesso della certificazione relativa alla lingua inglese o può essere diverso? 2. Tenuto conto che la disponibilità nell'organico dell'impresa di personale in possesso di tali requisiti migliorativi difficilmente si potrà tradurre nella pratica in un loro impiego effettivo nell'appalto, atteso che il personale impiegato in tali servizi viene di norma reclutato localmente dopo l'eventuale aggiudicazione del servizio, si chiede se sarà ritenuta idonea una dichiarazione di impegno del concorrente ad impiegare nell'appalto personale in possesso di tali requisiti, comprovando quanto dichiarato solo in caso di aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio.	1. Come appare chiaro dalla lettura della documentazione di gara, in particolar modo art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica, artt. 21 e 25 del Disciplinare di gara, è richiesto, quale elemento di valutazione dell'offerta tecnica, la conoscenza di una “ulteriore lingua straniera”; ulteriore rispetto alla conoscenza della lingua inglese da parte del medesimo personale. 2. Con specifico riferimento alle “dotazioni minime” come espressamente previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto almeno il 15 % del <u>personale impiegato per l'esecuzione dei servizi</u> dovrà avere una buona conoscenza della lingua inglese (livello tale da fornire indicazioni legate all'attività di portierato e prima accoglienza) e pertanto <u>dovrà essere in possesso, a pena di risoluzione del contratto, di certificato almeno di livello A1 del sistema descrittivo europeo CEFR “livello base”</u>. Di conseguenza, la prova di detto requisito minimo, sarà richiesta a seguito della aggiudicazione e potrà esser richiesta anche nel corso dell'esecuzione del contratto. Come previsto dall'art. 21 punto 1, in caso di mancanza del requisito minimo si procederà a risoluzione del contratto. Con riferimento, invece, agli elementi oggetto dell'offerta tecnica e di attribuzione di punteggio, come espressamente previsto dall'art. 21 del Disciplinare di gara, dovrà essere <u>descritto e documentato</u>: i. il possesso di una buona conoscenza della lingua inglese (livello tale da fornire indicazioni legate all'attività di portierato e prima accoglienza) <u>oltre la percentuale minima prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto</u>;
---	--



	ii. il possesso della conoscenza di un'altra lingua straniera. Inoltre, all'art. 25 del Disciplinare di gara è precisato che il concorrente dovrà descrivere e documentare il possesso della lingua inglese secondo le percentuali indicate "<u>del personale addetto</u>". Pertanto, in sede di partecipazione alla gara, al fine dell'ottenimento del punteggio così come indicato all'art. 25, gli operatori economici devono descrivere e documentare il possesso dei citati requisiti da parte del personale addetto, che eseguirà il servizio.
--	---

Il RUP

Sig. Andrea Parmagnani